

# COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

## REGOLAMENTO IMU

*(in vigore dal 01/01/2020)*

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, nel Comune di Santa Lucia di Piave, istituita dall'art.1, commi da 738 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n.160.
2. Il presente Regolamento contiene principalmente le disposizioni riguardanti materie per le quali al Comune è attribuita potestà regolamentare discrezionale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 – UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **ART.3 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

### **ART. 4 – VERSAMENTI**

1. Non devono essere eseguiti versamenti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (prima e seconda rata) è inferiore ad euro 12,00.

## **ART. 5 – COMPENSAZIONI**

1. L'imposta è di norma versata da ogni soggetto passivo che è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria in relazione agli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito riferite al medesimo contribuente purché inerenti lo stesso tributo. Nel caso il credito sia attinente ad anno d'imposta successivo, la compensazione tiene conto delle sanzioni ed interessi sulle somme a debito. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.
5. Non si procede alla compensazione per importi pari o inferiori ad euro 12,00, quale importo fissato nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

## **ART. 6 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, in caso di gravi calamità, particolari situazioni di disagio economico e altre motivate situazioni straordinarie individuate con criteri fissati nella medesima delibera, possono essere differiti i termini di versamento dell'imposta.
2. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo di imposta 2020, non si procede all'irrogazione di sanzioni ed interessi per i versamenti della prima rata effettuati entro il 30/09/2020 o altra data stabilita dalla Giunta.

## **ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è anche responsabile della fase del reclamo e mediazione di cui all'art.17-bis del Decreto Legislativo n. 546/1992, salvo che il Comune, con delibera di Giunta Comunale, non nomini a tal fine un altro soggetto.

## **ART. 8 – RIMBORSI**

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad euro 12,00, quale importo fissato nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

## **ART. 9 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato ai sensi dell'art. 50 della legge n.449/1997 l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
2. L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di fatto suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. Non si applica l'art.5-ter del citato decreto legislativo n.218/1997.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito del perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione avviene secondo le modalità indicate dall'art. 8 del D.Lgs. n.218/1997.

## **ART. 10 NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art.1 comma 739 e seguenti, della Legge 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.
2. Ogni modifica normativa che dovesse intervenire troverà immediata applicazione anche senza formale modifica del presente regolamento.